



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONINO, D’ALIA, BALDASSARRI, FINOCCHIARO, ADAMO, AMATI, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BLAZINA, CARLONI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COLLINO, COMPAGNA, CONTINI, DELLA SETA, DELLA MONICA, GERMONTANI, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, ICHINO, LEDDI, LIVI BACCI, MALAN, MARCENARO, MARINARO, Ignazio MARINO, MENARDI, MONGIELLO, MUSSO, NEROZZI, PERDUCA, POLI BORTONE, PORETTI, RAMPONI, Nicola ROSSI, Paolo ROSSI, SAIA, SANGALLI, SARO, SBARBATI, SPADONI URBANI, SOLIANI, STRADIOTTO, VALDITARA, VIMERCATI, VITA, DE SENA, MAZZUCONI, PASSONI, Mariapia GARAVAGLIA, ASTORE, BUBBICO, CASSON, CHITI, Vittoria FRANCO, PEGORER e LEGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2009

Regolarizzazione del lavoro di cittadini stranieri non comunitari richiedenti nulla osta al lavoro a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende affrontare la condizione di quei cittadini non comunitari che nel 2007 avanzarono domanda di nulla osta secondo i criteri e le modalità previste nel cosiddetto «decreto flussi» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007).

Come è noto, a seguito di quel decreto furono presentate circa 740.000 domande di assunzione, in base alle quali all'inizio del giugno 2008 furono rilasciati circa 170.000 nulla osta. Circa 80.000 domande furono respinte dalle direzioni provinciali del lavoro (perché le condizioni contrattuali offerte non erano quelle previste dalla legge) o dalle questure (in genere per vecchi provvedimenti a carico del lavoratore straniero).

A seguito del decreto flussi del 2008 potranno essere evase altre 150.000 richieste. Resterebbero quindi fuori 340.000 domande: si tratta di persone che da anni vediamo occupate nei ristoranti, nel commercio, impiegate nelle piccole aziende edili, agricole, nelle case di cura, oltre che nelle nostre case, per prendersi cura delle persone a noi più care, i nostri figli e i nostri anziani.

Molto probabilmente alcune migliaia di queste persone nel frattempo sono tornate nei loro paesi oppure non sono più occupate: nella situazione di generale irregolarità è molto difficile disporre di dati precisi, e uno degli effetti della nostra proposta è

quello di portare alla luce anche questo aspetto; ma certamente nella stragrande maggioranza dei casi ci riferiamo a persone che svolgono una vita regolare, sotto gli occhi di tutti, pur nelle mille difficoltà di chi è nei fatti irregolare, anche se non per scelta. La lentezza della burocrazia, l'intasamento delle pratiche in uffici notoriamente sguarniti di personale hanno reso impossibile l'ottenimento del permesso di soggiorno anche per molte di quelle persone la cui richiesta è stata accolta.

Questo provvedimento vuole quindi portare alla assoluta regolarità la situazione di persone che ne hanno tutti i requisiti: già sono presenti, da anni, nel nostro territorio, e svolgono mansioni indispensabili per la nostra vita quotidiana e, il che non va sottovalutato, per la nostra economia; la loro regolarizzazione porterebbe anche indubbi vantaggi alle casse dello Stato, perché l'emersione è evidentemente anche emersione dal lavoro in nero.

Questo provvedimento si rende inoltre necessario anche a seguito dell'approvazione delle recenti norme in materia di sicurezza, che rischiano di costringere in una condizione para-criminale non solo i cittadini non comunitari che non commettono alcun reato e anzi svolgono una vita rispettosa delle nostre leggi, ma anche tutti quei cittadini italiani che non possono privarsi del loro contributo e della loro collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Dichiarazione di emersione
di lavoro irregolare)*

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nullaosta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del governo competente, mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del datore di lavoro;
- b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
- c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
- d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
- f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella pre-

vista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della domanda di nulla osta, presentata ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio territoriale del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del governo competente verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione stessa e la questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.

5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del governo invita le parti a presentarsi per

stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: *a*) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; *b*) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.

8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministra-

tive comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Art. 2.

(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.

